

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 30/10/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 08/08/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2021, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.380,40, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria e commissioni all'intermediario del credito non maturate;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring, per le commissioni eventualmente ritenute up front una riduzione degli stessi rapportata al criterio della curva degli interessi;
- il rimborso dell'importo di € 186,30 a titolo di penale di estinzione anticipata;
- la restituzione "delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute";
- oltre interessi dal dovuto al soddisfo, nonché spese legali quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva poiché si è reso cessionario del solo credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente con un diverso finanziatore, sicché "non ha incassato le commissioni di cui il cliente chiede

la restituzione” e “non ha mai “acquistato” la titolarità del lato “passivo” del rapporto per cui è causa, derivante dal contratto”;

- l’inammissibilità del ricorso, in quanto il reclamo “avrebbe dovuto essere inviato al soggetto originario che ha finanziato il cliente”;
- la chiara indicazione nel contratto dei costi non rimborsabili in sede di estinzione anticipata;
- l'impossibilità di rimborsare i costi up front, anche alla luce della sentenza del 9 febbraio 2023, con cui la Corte di Giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito non può estendersi anche ai costi inerenti prestazioni già integralmente esaurite all'atto della sottoscrizione del contratto.

Pertanto chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, è chiamato ad esaminare la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario. In linea con la pronuncia del Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 6816/18), il Collegio evidenzia che, nei finanziamenti contro cessione del quinto anticipatamente estinti, l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e che, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria: nel caso in esame, il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria sono stati rilasciati dall'odierno resistente, che risulta inoltre essere espressamente il destinatario del pagamento del capitale residuo: tale soggetto sarà, quindi, il legittimato passivo.

Il Collegio, sempre in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. decisione n. 5157/2023).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Detto orientamento appare comunque conforme all’assetto normativo riveniente dall’ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto stipulato in data 08/08/2017, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies del TUB, ed alla documentazione in atti, il Collegio, riscontra la natura recurring delle spese di istruttoria (volte a coprire, tra l’altro, le spese di documentazione e archiviazione) in quanto recanti nella descrizione della voce di costi riferimenti anche ad attività proprie della fase esecutiva del finanziamento e la natura up-front delle commissioni riconosciute all’intermediario del credito – nella specie: un agente in attività finanziaria – poiché prodromiche alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 48/2023).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso sulla base del seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,84%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,45%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	spese di istruttoria (recurring) ▼	€ 600,00	€ 350,00	€ 218,71	○		€ 350,00
○	comm. Intermediario (up front)	€ 1.836,00	€ 1.071,00	€ 669,24	○		€ 669,24
○	(up front)				○		€ 0,00
○	(up front)				○		€ 0,00
○					○		€ 0,00
○					○		€ 0,00
●					○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.019
interessi legali	si ▼

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente si è limitato a chiedere la retrocessione di dette somme non contestando una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 14261/21 e cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 5909/20) è nel senso che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all'onere della prova a suo carico.

Non meritevole di accoglimento è anche la ulteriore richiesta avanzata dal ricorrente di restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza in data successiva all'estinzione perché non supportata da alcuna documentazione.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.019,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI